



**PROGETTO DI LEGGE QUALIFICATA
DIPARTIMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge individua i Dipartimenti della Pubblica Amministrazione i quali, ai sensi dell'art. 18 u.c. della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184, sono indipendenti dalle sfere di competenza che conseguono alla formazione dell'Esecutivo.

Art. 2

(Caratteristiche dei Dipartimenti)

1. I Dipartimenti della Pubblica Amministrazione svolgono, ai sensi del 3° comma dell'art. 18 della legge qualificata 184/2005, le funzioni amministrative ed organizzative attribuite dalla legge ordinaria negli ambiti di riferimento per essi previsti dalla presente legge qualificata.
2. L'attribuzione delle Unità Organizzative ai Dipartimenti, sulla base di quanto previsto al precedente comma, è prevista con decreto delegato.
3. Gli Enti e le Aziende Autonome dello Stato non fanno parte dei Dipartimenti della Pubblica Amministrazione. Con legge ordinaria, con Decreto e con Regolamento, in coerenza con il modello organizzativo adottato, sono previste le forme e modalità più confacenti per il coordinamento amministrativo delle UO del Settore Pubblico Allargato con i Dipartimenti di cui alla presente legge qualificata.

Art. 3

(Elenco dei Dipartimenti)

1. La Pubblica Amministrazione è strutturata ed organizzata nei seguenti dipartimenti:
 - Dipartimento Affari Esteri
 - Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia
 - Dipartimento Finanze e Bilancio
 - Dipartimento Economia
 - Dipartimento Territorio e Ambiente
 - Dipartimento Istruzione
 - Dipartimento Turismo e Cultura
 - Dipartimento Funzione Pubblica.

Art. 4

(Dipartimento Affari Esteri)

1. Il Dipartimento Affari Esteri opera nell'ambito delle funzioni amministrative attraverso cui lo Stato attua la politica estera, tiene le relazioni internazionali, svolge attività di rappresentanza, di



coordinamento e di tutela degli interessi della Repubblica e dei cittadini sammarinesi in sede internazionale, supportando gli organi istituzionali ed i settori dell'amministrazione di volta in volta interessati ai temi trattati.

Art. 5

(Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia)

1. Il Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia opera nell'ambito delle funzioni amministrative che supportano il funzionamento e l'attività degli organi istituzionali e giurisdizionali, che supportano l'attività dell'amministrazione e delle istituzioni pubbliche sul piano giuridico-legale, che esercitano la tutela legale dello Stato e della Camera, che curano le attività, gli atti ed i registri relativi allo status giuridico dei cittadini ed inerenti i servizi demografici ed elettorali.

Art. 6

(Dipartimento Finanze e Bilancio)

1. Il Dipartimento Finanze e Bilancio opera nell'ambito delle funzioni amministrative preposte alla pianificazione, attuazione e controllo delle norme e delle strategie finanziarie, di bilancio e fiscali.

Art. 7

(Dipartimento Economia)

1. Il Dipartimento Economia opera nell'ambito delle funzioni amministrative attraverso cui si applicano le norme e si realizzano le strategie riguardanti il sistema economico, le attività economiche ed il lavoro.

Art. 8

(Dipartimento Territorio e Ambiente)

1. Il Dipartimento Territorio e Ambiente opera nell'ambito delle funzioni amministrative che si occupano della regolamentazione, rilevazione e controllo dell'uso del territorio e dell'attività edilizia, e della salvaguardia dell'ambiente.

Art. 9

(Dipartimento Istruzione)

1. Il Dipartimento Istruzione opera nell'ambito delle funzioni amministrative attraverso cui lo Stato garantisce l'istruzione.

Art. 10

(Dipartimento Turismo e Cultura)



1. Il Dipartimento Turismo e Cultura opera nell'ambito delle funzioni amministrative preposte alla promozione del turismo e della cultura nonché alla gestione delle attività ed iniziative connesse.

Art. 11

(Dipartimento Funzione Pubblica)

1. Il Dipartimento della Funzione Pubblica opera nell'ambito delle funzioni amministrative attraverso cui si dà applicazione alle norme e ai contratti relativi al personale alle dipendenze del settore pubblico allargato, e si supporta l'operatività di uffici e servizi della Pubblica Amministrazione.

Art. 12

(Riserve di legge)

1. L'individuazione dei dipartimenti è demandata a legge ordinaria, ferme restando le finalità e le caratteristiche di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge qualificata e di cui al 3° e 4° comma dell'art. 18 della legge qualificata 184/2005.

Art. 13

(Modifiche alla descrizione dei settori e accorpamenti)

1. La descrizione dei settori dei dipartimenti, così come effettuata dalla presente legge, può essere modificata con fonte normativa del medesimo rango previsto per l'assegnazione delle Unità Organizzative ai dipartimenti medesimi. Parimenti, i dipartimenti individuati dalla presente legge possono essere oggetto di accorpamento con decreto delegato in coerenza con le norme del modello organizzativo e per la adattabilità ed economicità della struttura della PA.

Art. 14

(Norme finali e transitorie)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.
2. L'applicazione della presente legge decorre dalla data che sarà individuata con la legge ordinaria di riforma della struttura e organizzazione della Pubblica Amministrazione, al fine di consentire il coordinamento anche con le norme della legge di bilancio.
3. A partire dalla data di cui al precedente secondo comma, sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge ed in particolare i commi 1 e 2 dell'art. 18 della legge qualificata n. 184/2005 e successive modifiche e decreti applicativi.